Ordine Assistenti Sociali
Consiglio Regionale Marche

Deliberazione del Consiglio n° 69 del 09/05/2018 – Verbale n° 13

Oggetto: Approvazione protocollo d'intesa tra l'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali delle Marche e l'Ordine Regionale degli Psicologi delle Marche – Punto n° 8 dell'O.d.G.

Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli assistenti Sociali delle Marche, riunito nella seduta del 09 maggio 2018, presenti i sottoindicati Consiglieri:

Presidente	Lorenzetti Marzia	Presente	
Vice Presidente	Di Prodi Marika	Presente	
Segretario	*Carica vacante*	-	-
Tesoriere	Bocchini Andrea	Presente	
Consigliere	Barbetti Marina		Assente
Consigliere	Bertini Letizia	Presente	
Consigliere	Concetti Sara	Presente	
Consigliere	Ferraro Giuseppa	Presente	
Consigliere	Furlani Giacomo	Presente	
Consigliere	Fusaro Raffaella	Presente	
Consigliere	Mandorlini Lucia	Presente	

VISTO l'art. 2, comma 6 del D. M. 11 ottobre 1994 n° 615;
VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84;
VISTO il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento;

LETTA
La bozza del protocollo d'intesa tra l'Ordine regionale degli Assistenti Sociali e l'Ordine regionale degli Psicologi già illustrata precedentemente ai Consiglieri dalla referente della Commissione consiliare Consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua;

DELIBERA

Con voti:	favorevoli		contrari		astenuti		all'unanimità	**X**

1. di approvare il protocollo d'intesa tra l'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali delle Marche e l'Ordine Regionale degli Psicologi delle Marche, come da documento allegato alla presente delibera, che verrà sottoscritto in data 11/05/2018.

La deliberazione è immediatamente eseguibile.

La presente Deliberazione è composta di n. 1 pagina.

f.to Il Segretario ad interim (Lucia Mandorlini) f.to Il Presidente (Lorenzetti Marzia)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

CONSIGLIO DELL'ORDINE PSICOLOGI DELLA REGIONE MARCHE
E
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

Premesso che:

- il Consiglio Nazionale dell'Ordine Psicologi, istituito ai sensi della Legge di Ordinamento della professione 18 Febbraio 1989 n. 56, ha tra i propri compiti la formazione professionale e l'organizzazione, il coordinamento e l'autorizzazione delle attività di formazione permanente continua ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012, nonché lo svolgimento di ricerche incontri e seminari tesi a favorire il perfezionamento tecnico e culturale dei propri iscritti, attività organizzate e gestite anche attraverso gli Ordini Provinciali e Regionali;

- il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, istituito ai sensi della Legge n. 84/1993, ha tra i propri compiti la promozione e il coordinamento delle attività dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione; nonché garantire la qualità e l'efficienza della prestazioni degli assistenti sociali anche attraverso la regolamentazione della formazione continua ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012;

- L'Ordine Psicologi della Regione Marche e l'Ordine Regionale Assistenti Sociali delle Marche, di seguito indicati come "le parti" concordano sull'importanza e la necessità di:

- Favorire la cooperazione tra tutti i soggetti istituzionali che per qualsivoglia motivo sono chiamati ad occuparsi delle persone e dei gruppi sociali vulnerabili, in particolare delle persone di minore di età, quali quelli sottoscrittori del presente Protocollo;
- Garantire ai cittadini e alle cittadine, in particolare ai minori ed alle loro famiglie, il migliore e qualificato intervento professionale;
- Aumentare la conoscenza e comprensione delle specifiche area di intervento, competenze e responsabilità professionali.

Articolo 1 – Obiettivi

Le parti, nel rispetto delle proprie specifiche competenze, concordano quanto segue:

1. Collaborare nell'organizzazione e nello svolgimento di attività scientifiche e iniziative culturali e formative che siano di comune interesse nelle discipline attinenti all'etica, deontologia, cultura professionale e ruolo sociale delle rispettive professioni;

2. Realizzare attività comuni che potranno anche consistere nella promozione di ricerche, corsi, seminari, conferenze, convegni, pubblicazioni ed iniziative analoghe volte allo sviluppo della cultura professionale;

3. Promuovere e sostenere le rispettive iniziative, quando coerenti con le finalità del presente protocollo d'intesa;

Articolo 2 – Comitato di Coordinamento

Per l'individuazione e la programmazione di attività comuni è istituito un Comitato di Coordinamento, costituito da due componenti per ciascuno degli Enti sottoscrittori, i cui nominativi saranno successivamente individuati.

Il Comitato di Coordinamento individuerà semestralmente, sui temi d'interesse comune, le priorità e le azioni condivise.

Articolo 3 – Costi

Il presente Protocollo d'intesa non prevede costi aggiuntivi per le parti. La copertura degli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione e dalla realizzazione delle iniziative comuni in attuazione del presente Protocollo, dovrà essere concordata dalle parti sulla base delle esigenze che caso per caso si presenteranno.

Articolo 4 – Diffusione

Le attività definite nella programmazione annuale possono essere realizzate anche mediante specifici gruppi di lavoro costituiti ad hoc.

Articolo 5 – Formazione Continua

Le attività realizzate in virtù del presente protocollo possono essere, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del DPR 137/12, accreditate ai fini della formazione continua permanente: ciascun sottoscrittore attribuirà i crediti formativi ai propri iscritti, in base alla normativa di riferimento propria di ciascun Ordine professionale.

Le iniziative realizzate ai sensi del presente protocollo portano in intestazione i loghi e le denominazioni di entrambe le parti coinvolte.

Articolo 6 – Validità

Il presente protocollo avrà una durata di due anni dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato con espressa manifestazione di volontà delle parti. Ciascuna delle parti potrà comunque recedere con un preavviso di tre mesi e potrà sostituire i propri componenti del Comitato di Coordinamento con una semplice comunicazione scritta. Il presente protocollo, d'intesa tra le parti, può essere modificato e/o integrato in ogni momento.

Ancona, 11 maggio 2018.

Il Presidente Ordine Psicologi Marche	La Presidente Ordine Assistenti Sociali Marche